



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

### Comunicato Ufficiale n. 14/GST del 4 dicembre 2024

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GARE DEL 24/11/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 24/11/2024 POL. S.ANTONIO ABATE 1971 - APICE CALCIO 1964**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto ricorso proposto dalla società S. Antonio Abate relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Apice Calcio 1964 per avere, quest'ultima, impiegato nella partita valevole per il Campionato Eccellenza - girone B - del 24.11.2024 un calciatore, Sig. Fusco Antonio (7.10.2000), in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ in data 23.11.2024 la società Apice Calcio 1964 depositava, mediante procedura di firma elettronica, richiesta di tesseramento e dichiarazione di prestazione volontaria per il calciatore Fusco Antonio (7.10.2000); ^ solo in data 25.11.2024, e quindi dopo che la gara oggetto di ricorso si era disputata, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND comunicava alla società resistente che il tesseramento del Sig. Fusco doveva essere integrato in quanto sulla dichiarazione di prestazione volontaria mancava il timbro della società; ^ in data 25.11.2024 la società Apice Calcio 1964 provvede a fornire quanto richiesto mediante firma elettronica. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta della documentazione fornita dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND è evidente che la vicenda oggetto di ricorso è assimilabile a quella oggetto di un recente pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, decisione n. 89 del 2023, con il quale si è statuito che: "L'art. 39, comma 2, ult. cpv, e comma 3, delle NOIF dispone che "Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento". Le stesse NOIF, all'art. 42, dettano la specifica disciplina relativa alla revoca del tesseramento per invalidità o illegittimità, precisando che la revoca (salvo determinati casi più gravi, che nella specie non ricorrono) "ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento". Con riferimento alla stagione sportiva in corso, con regolamentazione di dettaglio, la LND si è premurata di disporre che "Le Società affiliate sono chiamate ad utilizzare la procedura telematica presenti sul portale L.N.D., entrando nella specifica "Area Società" per mezzo della propria utenza riservata. La compilazione del tesseramento on-line non determina la decorrenza del tesseramento del calciatore, in quanto è necessario che il modulo stampato dalla propria area riservata venga firmato digitalmente insieme all'eventuale documentazione necessaria (hanno la facoltà di firmare digitalmente le varie pratiche tutti quei dirigenti che il Legale Rappresentante della Società ha abilitato alla firma, i quali verranno provvisti di PIN e password personale attraverso procedura "on-line)". Continua la guida, richiamando proprio la predetta normativa federale: "Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall'Art. 39 delle N.O.I.F. in merito all'utilizzo del calciatore e della calciatrice in ambito dilettantistico In presenza di tale autocertificazione, regolarmente sottoscritta, il/la tesserato/a italiano/a potrà essere impiegato/a dal giorno successivo al deposito della pratica di tesseramento, completa di contratto e di autocertificazione, sempre che la stessa non presenti errori di alcun tipo". Così ancora la normativa di dettaglio della LND: "L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa, fermo

restando quanto già disposto in merito alla data di decorrenza del tesseramento di cui si ribadisce, di seguito, la relativa normativa: Per quanto riguarda, invece, i calciatori e le calciatrici italiani/e, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo e l'utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo all'apposizione della stessa. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva".

II. In sostanza, da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo al deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi ed evidenti, dunque, che il principio dell'art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i casi previsti dal citato art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato; ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche altro e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile. Tanto è confermato dai più basilari principi che governano l'azione amministrativa in merito al c.d. affidamento, inteso quale "principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività" (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011). Invero, pur sorto nei rapporti di diritto civile, l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, tant'è che l'art. 1, comma 2-bis - aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge 11 settembre 2020, n. 120 -, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che i "rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede". A fronte del dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede possono, pertanto, sorgere aspettative, che per il privato istante si indirizzano all'utilità derivante dall'atto finale del procedimento, la cui frustrazione può essere per l'amministrazione fonte di responsabilità. Coniugando siffatti principi generali con le riportate regole dettate dalle NOIF, può pertanto ritenersi che fino a quando non vi è comunicazione di irregolarità sul tesseramento da parte dell'organismo competente lo stesso deve intendersi regolare ed il calciatore ha titolo per prendere parte alla partita." Nella vicenda oggetto del presente ricorso il sistema telematico per il tesseramento dei calciatori non ha generato alcun altro e, tantomeno, prima della gara il competente Ufficio del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND aveva richiesto integrazioni o comunicazioni di revoca alla società Apice Calcio 1964. Pertanto, in capo alla società resistente, non si rinvengono responsabilità di sorta atteso che, come statuito anche da Collegio di Garanzia del CONI, in assenza di notifiche di errore da parte del sistema e "Fino a quando non vi è comunicazione di irregolarità sul tesseramento da parte dell'organismo competente lo stesso deve intendersi regolare ed il calciatore ha titolo per prendere parte alla partita".

**PQM** delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società S. Antonio Abate e confermare il risultato ed i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**Avv. Francesco Zaccaria**

# GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/11/2024

## DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### Gara del 23/11/2024 ROCCA SAN FELICE - SPORTING VENTICANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Venticano relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società USD Rocca San Felice per avere quest'ultima impiegato nella gara di Campionato Prima Categoria - Girone E - del 23.11.2024 un calciatore, Rafaniello Carmine (18.09.1987), in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ con il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 51 del 21.11.2024 veniva erroneamente riportata la squalifica per n. 6 gare a carico del calciatore della società USD Rocca San Felice Rafaniello Angelo in luogo di Rafaniello Carmine, effettivamente attinto da espulsione nel corso della gara di campionato del 16.11.2024 tra Claudio Oliva Passo Eclano e Rocca San Felice; ^ verificando il referto arbitrale redatto in data 16.11.2024, infatti, si rileva che il calciatore sanzionato con l'espulsione è il Sig. Rafaniello Carmine (18.09.1987) e non il Rafaniello Angelo (10.01.1990) erroneamente indicato nel C.U. sopra citato. Considerato che: il CGS all'art. 137 co. 2 statuisce che: " il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. "; la società USD Rocca San Felice era a conoscenza della espulsione del calciatore Rafaniello Carmine (18.09.1987) anche perché il proprio dirigente accompagnatore apponeva la firma al rapportino di fine gara ove figura tra gli espulsi il calciatore n. 1 Rafaniello Carmine (18.09.1987) ^ la società USD Rocca San Felice non si adoperava per correggere l'errore segnalando al Comitato Regionale della Campania lo sbaglio e sollecitando un errata corrige. Tanto rilevato e considerato **PQM** delibera accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Sporting Venticano e per l'effetto infliggere: ^ la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in danno della società USD Rocca San Felice; ^ squalificare per n. 6 più una da aggiungersi nel computo di giornate, il calciatore Rafaniello Carmine (18.09.1987) della società USD Rocca San Felice in luogo del calciatore Rafaniello Angelo (10.01.1990), della medesima società, il cui nominativo veniva erroneamente indicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 51 del 21.11.2024; ^ squalificare il Sig. Buonamico Antonio dirigente accompagnatore della società ASD Rocca San Felice per n. 1 giornata; ^ infligge l'ammenda di euro 150,00 per quanto in atti. confermare nel resto i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale, nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

Euro 150,00 ROCCA SAN FELICE

#### DIRIGENTI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUONAMICO ANTONIO (ROCCA SAN FELICE)

#### CALCIATORI

#### SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

RAFANIELLO CARMINE (ROCCA SAN FELICE)

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Francesco Zaccaria

# GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

**GARE DEL 24/11/2024**

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **Gara del 24/11/2024 PALMESE A.S.D. - FELICE SCANDONE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Palmese relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Felice Scandone per avere quest'ultima impiegato nella gara di Campionato Under 18 Regionale Maschile - Girone D - del 24.11.2024 un calciatore, De Marco Alessandro (27.12.2009), in posizione irregolare. La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come risulta dal referto arbitrale il calciatore De Marco Alessandro prendeva parte alla partita oggetto di ricorso entrando sul TDG in sostituzione di un proprio compagno di squadra al min. 18 del primo tempo regolamentare; ^ come stabilito dal C.U. n. 1 del 3 luglio 2024 del Comitato regionale della Campania FIGC - LND non è ammessa per il Campionato Regionale Under 18 la partecipazione di calciatori fuori quota o che comunque non abbiano compiuto il 15 ° anno di età e che l'inosservanza di detta norma comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in danno della società ASD Felice Scandone; ^ squalificare il Sig. Cinque Luigi dirigente accompagnatore della società ASD Felice Scandone per n. 1 giornata; ^ infliggere alla società Felice Scandone l'ammenda di euro 100,00. Confermare nel resto i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo C.U.. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

Avv. Francesco Zaccaria

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 100,00 FELICE SCANDONE

#### **DIRIGENTI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CINQUE LUIGI

(FELICE SCANDONE)

# GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 23/11/2024

## DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### Gara del 23/11/2024 SANTA CECILIA - U.S. POSEIDON 1958

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Santa Cecilia relativo alla gara in oggetto con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società USD Poseidon 1958 per avere, quest'ultima, impiegato nella partita di Campionato Serie D Calcio a 5- Girone F - del 23.11.2024 un calciatore Daniele Daniele (23.12.1988) in posizione irregolare e, inoltre, lamentava l'utilizzo da parte della società resistente del calciatore Iervolino Antonio (3.05.2005) per due gare disputatesi nella medesima giornata (23.11.2024). La resistente non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Daniele Daniele (23.12.1988) al momento risulta essere ancora in posizione irregolare e, pertanto, partecipava alla gara oggetto di ricorso senza averne titolo; ^ il calciatore Iervolino Antonio (3.05.2005) in data 23.11.2024 alle ore 14:30 partecipava alla partita del Campionato Prima Categoria - girone H - tra la Polisportiva Marina ed il Poseidon 1958 e, in pari data, partecipava alla gara oggetto di ricorso. **PQM** delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Santa Cecilia e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6 - 0 alla società USD Poseidon 1958; ^ squalificare per n. 1 giornata il calciatore Daniele Daniele (23.12.1988) della società USD Poseidon 1958; ^ squalificare per n. 1 giornata il Sig. Mondelli Maurizio dirigente accompagnatore della società USD Poseidon 1958; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione alla società USD Poseidon 1958; ^ infliggere l'ammenda di euro 350,00 alla società USD Poseidon 1958 (l'ammenda considera anche la sanzione per avere la società impiegato un calciatore [Iervolino Antonio (3.05.2005)] in due gare disputatesi nella medesima giornata). Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale e dispone non incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### SOCIETA'

#### PERDITA DELLA GARA:

U.S. POSEIDON 1958

#### PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

U.S. POSEIDON 1958 1

#### AMMENDA

Euro 350,00 U.S. POSEIDON 1958

### DIRIGENTI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MONDELLI MAURIZIO (U.S. POSEIDON 1958)

**Pubblicato in NAPOLI il 4 dicembre 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**